

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XI – numero 6 – 16 luglio 2018

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Decreto dignità.....3

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Affari Costituzionali

Decreto correttivo Codice Terzo Settore.....4

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Venerdì 13 luglio 2018

Decreto Dignità

Presentato in Aula il **decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio.

Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro e dovrà essere convertito in legge entro l'11 settembre 2018.

Quanto alle **principali disposizioni in tema di lavoro**, l'articolo 1 (Modifiche alla disciplina del **contratto di lavoro a tempo determinato**) modifica il decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di limitare con maggiore efficacia l'utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più diffusi e spesso non corrispondenti a una reale necessità da parte del datore di lavoro.

In particolare, si stabilisce che **il termine apposto al contratto a tempo determinato non può essere superiore a ventiquattro mesi** e che, qualora il contratto abbia durata superiore a dodici mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
- b) incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e picchi di attività.

Quanto alle **proroghe del contratto** (ossia allo slittamento in avanti del termine inizialmente posto al contratto), si dispone che il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi dodici mesi di durata. Si limita, inoltre, il numero delle proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro.

In caso di **rinnovo del contratto**, il datore di lavoro deve indicare, nell'atto scritto contenente

l'apposizione del termine, una delle specifiche condizioni elencate all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e sopra riportate; i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di tali condizioni.

Si modifica inoltre l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo **l'allungamento del termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato**, che passa da centoventi a centottanta giorni.

Le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge non si applicano ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

L'articolo 2 (Modifiche alla **disciplina della somministrazione di lavoro**) stabilisce che al lavoratore assunto a tempo determinato in base a contratto di somministrazione di lavoro si applica la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ad eccezione degli articoli 23, concernente il numero complessivo dei contratti a tempo determinato, e 24, relativo ai diritti di precedenza, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

L'articolo 3 (Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato) apporta modifiche al decreto legislativo n. 23 del 2015 allo scopo di **aumentare l'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa**. Attualmente l'indennità è pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro mensilità e non superiore a ventiquattro mensilità. **La disposizione in esame aumenta l'intervallo entro il quale il giudice può fissare l'indennità, determinandolo in misura compresa tra il minimo di sei mensilità e il massimo di trentasei mensilità.**

Per indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, è **aumentato di 0,5 punti percentuali il contributo addizionale – previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 – per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato**, anche in regime di somministrazione. Il contributo, attualmente pari a 1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è destinato a finanziare la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ossia l'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di

fornire una tutela di sostegno al reddito in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Affari Costituzionali

Giovedì 12 luglio 2018

Correttivi Codice del Terzo Settore

La Commissione ha proseguito l'esame dello **schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.**

Il relatore Pagano ritiene che dalle audizioni informali siano **emersi interessanti contributi per il miglioramento dello schema di decreto in esame.** Cita, in particolare, le memorie depositate dal Forum Terzo settore, dalla Croce Rossa italiana e dal Consiglio nazionale del notariato. Auspica, quindi, che nella predisposizione del parere sia possibile tenere conto di tali elementi, purché non vi siano contraddizioni tra le proposte di modifica avanzate dalle diverse associazioni del volontariato.

Il Presidente propone quindi di **avviare l'esame del disegno di legge N. 604, assegnato alla Commissione, recante una proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore.** Al contempo, la Commissione potrebbe comunque esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo entro il termine del 21 luglio, come previsto.

Non facendosi osservazioni, **il Presidente comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 604.**